



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0161/CSA-2024-2025  
Registro procedimenti n. 0218/CSA/2024-2025

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo numero 0218/CSA/2024-2025, proposto dalla A.S.D. Torino F.D. Onlus in data 15.02.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Paraolimpico e Sperimentale di cui al Com. Uff. n. 23/S del di 11.02.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

sentito l'Arbitro;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.03.2025, il Dott. Antonino Tumbiolo e udito il Presidente della società reclamante Sig. Claudio Girardi.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### RITENUTO IN FATTO

L'A.S.D. Torino F.D. Onlus ha proposto reclamo avverso la sanzione della perdita della gara TORINO FD ONLUS – FILO DI ARIANNA SCS ONLUS a carico della squadra TORINO FD ONLUS e della omologazione del relativo risultato (0 – 3) (cfr. Com. Uff. n. 23/S del di 11.02.2025) inflitta da Giudice Sportivo con il provvedimento che di seguito si riporta:

*"Con riferimento alla gara TORINO FD ONLUS - FILO DI ARIANNA SCS ONLUS, Il Giudice Sportivo, visto il referto di gara dal quale emerge che nella distinta di gioco la squadra TORINO FD ONLUS ha inserito il giocatore PAVONE VINCENZO MARIA, che nella precedente giornata di gara (4ª Giornata Andata), disputata il 14.12.2024, era stato espulso e conseguentemente, per l'applicazione dell'automatismo di cui all'art. 22 lett c) delle "Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio A 7 Sperimentale e delle attività della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc - Stagione Sportiva 2024/2025", era tenuto a scontare la relativa squalifica nella prima gara successiva utile; considerato che l'utilizzazione in gare ufficiali della divisione di calciatori squalificati costituisce violazione della normativa federale; ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 co. 6 lett. a) e dell'art. 65 CGS*

*delibera*

*di disporre:*

*- la perdita della gara TORINO FD ONLUS – FILO DI ARIANNA SCS ONLUS a carico della squadra TORINO FD ONLUS e di omologare il relativo risultato (0 – 3)."*

L'A.S.D. Torino F.D. Onlus fonda il proprio reclamo, anche con l'intervento in udienza del Presidente Girardi Claudio, sulla



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

circostanza che la stessa sarebbe venuta a conoscenza dell'espulsione del calciatore Pavone Vincenzo Maria, avvenuta nella gara precedente a quella in oggetto, soltanto in occasione della pubblicazione del C.U. 17/S in data 9 gennaio 2025, sostenendo che l'espulsione non era stata notificata al calciatore e non era stata notata dai tesserati presenti in quella occasione.

Afferma, poi, la reclamante di non aver schierato il calciatore squalificato nella gara del giorno 8 febbraio 2025, successiva alla pubblicazione del C.U. n. 17/S, ritenendo di aver rispettato in tal modo la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

In conclusione l'A.S.D. Torino F.D. Onlus, chiede l'annullamento della sanzione della perdita della gara, inflittale dal Giudice Sportivo.

La Corte ha provveduto a sentire l'Arbitro, sig. Salvatore Zappalà, il quale ha confermato di avere espulso il calciatore Pavone Vincenzo Maria, mostrandogli in modo evidente il cartellino rosso e che i dirigenti della squadra reclamante si sono attivamente prodigati, sia prima che dopo l'espulsione, per rabbonire il calciatore, in stato di palese agitazione, ed evitare ulteriori problemi con i componenti della squadra avversaria.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il 7 marzo 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Il Giudice Sportivo delimita, correttamente, il perimetro normativo della fattispecie in esame, richiamando l'art. 22 lettera c) delle Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio A 7 Sperimentale e delle attività della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc - Stagione Sportiva 2024/2025 e gli artt. 10, comma 6 lett. a) e 65 CGS.

In particolare l'art. 22 lettera c) sopraindicato stabilisce sotto l'intestazione *AUTOMATISMO DELL'ESPULSIONE* che: *"Qualora il direttore di gara mostri un cartellino rosso ad un calciatore/una calciatrice o ad un Dirigente autorizzato all'accesso al recinto da gioco durante o dopo un incontro ufficiale organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, il soggetto dovrà automaticamente scontare la squalifica nella prima gara successiva utile, anche nella stessa giornata nella quale è stata inflitta la sanzione. In tale ultimo caso, il Dirigente con Funzione Tecnica della squadra coinvolta dovrà obbligatoriamente cancellare dalla distinta di gioco il nominativo dell'atleta coinvolto, in conformità con il punto 8 del presente Regolamento."*

Lo stesso art. 22 nel preambolo stabilisce che *"Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto e per quanto compatibile, alle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) e al Codice di Giustizia Sportiva, con particolare ed espresso rinvio al Titolo VII del CGS."*

Il chiaro disposto dell'art. 22 lettera c) delle Disposizioni Organizzative, rende *automatica*, con la notifica dell'espulsione nel contesto della gara, la squalifica nella prima gara successiva utile, e ciò è facilmente comprensibile, come la stessa norma precisa, avuto riguardo al fatto che nel campionato in oggetto la squadra può disputare più gare nella stessa giornata.

La norma sostanzialmente disancora l'efficacia della sanzione della squalifica da un Comunicato Ufficiale che la comunichi e ciò vale, ovviamente, come regola generale nell'ambito della disciplina in oggetto, ma si pone in rapporto di specialità con il CGS, in forza del principio *"lex specialis derogat generali"*, che esprime uno dei criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative.

Né può assumere rilievo nel presente giudizio la circostanza che il calciatore espulso non sia stato schierato nella gara successiva al Comunicato Ufficiale nel quale era contenuta l'indicazione della squalifica, perché ciò non può costituire un'esimente per la violazione esplicita di una chiara norma regolamentare.

La decisione del Giudice Sportivo, pertanto, appare corretta e ampiamente motivata.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Antonino Tumbiolo

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce